Regolamento autotutela in materia tributaria

- Art. 1 Organo competente
- Art. 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio
- Art. 3 Priorità
- Art. 4 Adempimenti all'Ente
- Art. 5 Istanza di parte
- Art. 6 Criteri per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa e dell'attività amministrativa
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1 Organo competente

1. Il potere di annullamento o di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo, designato a norma di legge e/o di regolamento.

Art. 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio

- **1.** L'Ente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, come per:
 - a) errore di persona;
 - **b)** errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente integrata entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni, precedentemente negate;
 - **h)** evidente errore materiale del contribuente.
- **2.** Non si procede ad annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Art. 3 Priorità

1. Nell'attività di autotutela è riconosciuta priorità ai casi di rilevante interesse generale e, fra questi, a quelli interessati o interessabili da vasto contenzioso.

Art. 4 Adempimenti all'Ente

1. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione, è data comunicazione agli interessati ed all'organo giurisdizionale presso il quale eventualmente pende giudizio, entro i termini di legge e/o di regolamento.

Art. 5 Istanza di parte

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dagli interessati, sono dirette all'Ente, che è tenuto, in caso di presentazione diretta presso i propri uffici, a rilasciare ricevuta.

Art. 6 Criteri per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa e dell'attività amministrativa

- 1. L'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa è informato sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguità della pretesa tributaria.
- **2.** Relativamente all'attività amministrativa, l'inizio o l'abbandono della stessa avviene col criterio dell'economicità.

Art. 7 Entrata in vigore

1.	Il presente regolamento,	, ai sensi dell'ar	. 52 del D	. Lgs. n.	446/97	e successive	modificazioni,	entrerà
in	vigore dal 01/01/2000.							